

ACCESSO AGLI ATTI NOMINATIVI DESTINATARI SOMME CONTRATTO INTEGRATIVO
SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 6098/2021

Il Consiglio di Stato, Sez. Sesta, in data 30 agosto 2021, ha pubblicato la sentenza n. 6098/2021 accogliendo il ricorso presentato dall'Amministrazione avverso la sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto la richiesta di accesso agli atti relativi ai nominativi dei soggetti che hanno percepito le somme di cui al contratto integrativo.

PREMESSA

Al fine di ricostruire un quadro completo ed esaustivo del tema e, prima di entrare nel merito della recente sentenza del Consiglio di Stato, si ritiene doveroso ricordare le pronunce ed i provvedimenti espressi sino ad oggi da parte delle diverse autorità interpellate sull'argomento.

IL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SESTA

Preme ricordare, in particolare, **la sentenza n. 4417/2018** con cui i giudici della Sezione Sesta, pronunciandosi su un ricorso relativo alla richiesta di rilascio dei documenti recanti i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS, gli incarichi conferiti e le quote erogate, avevano definito che *"DETTE INFORMAZIONI SONO, INFATTI, NECESSARIE A CONSENTIRE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA LA VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA D'ISTITUTO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE"*.

Ad avviso dei giudici della Sesta Sezione, *"L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE HA DIRITTO A CONOSCERE, ACQUISENDONE COPIA, TUTTI I DOCUMENTI (E LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE) DELLE PROCEDURE DI FORMAZIONE, ACCESSO, RIPARTIZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE SOMME CONTENUTE NEL FONDO, SENZA NECESSITÀ DI ALCUNA RIDUZIONE DELLA MASSA DOCUMENTALE O DI INFORMAZIONI CONTENUTE IN CIASCUN DOCUMENTO, TRATTANDOSI DI UN ACCESSO PARTECIPATIVO E NON SOLO CONOSCITIVO, LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O PER DIFENDERE I PROPRI INTERESSI GIURIDICI, VALE A DIRE GLI INTERESSI DEI QUALI IL SINDACATO È PORTATORE"*.

Il Collegio, con la sentenza n. 4417/2018, aveva affrontato anche il tema della tutela dei dati personali affermando che *"IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI DATI RIFERITI AI LAVORATORI NON RESTA SENZA DIFESE DINANZI ALL'ACCESSO DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE, ATTESO CHE SU QUEST'ULTIMA GRAVERÀ L'OBLIGO, FINO AD ORA PROPRIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO CHE CUSTODIVA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, DI NON DIVULGARE IL CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE, SE NON NELLE SEDI ISTITUZIONALI E LADDOVE STRETTAMENTE INDISPENSABILE"*.

LA POSIZIONE DELL'ARAN

L'Agenzia, interpellata per rispondere ad un quesito relativo all'accesso agli atti ed alle relazioni sindacali, aveva a suo tempo precisato che la disciplina delle relazioni sindacali è stata integralmente sostituita dal nuovo CCNL sottoscritto in data 19 aprile 2018.

In particolare, ad avviso dell'Aran, posto che il nuovo art. 22 del CCNL 2018 prevedendo le materie di informazione successiva, a differenza di quanto previsto dal precedente art. 6 del CCNL 2007, non ha più ricompreso i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto, **NON SUSSISTE ALCUN OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI COMUNICARE I NOMINATIVI ED I SINGOLI COMPENSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.**

LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Rispetto ai flussi di dati tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali, il Garante per la protezione dei dati personali, nella nota prot. 49472/2020, aveva espresso in modo chiaro e preciso il principio per cui **LA COMUNICAZIONE DEI DATI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, FINALIZZATA ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI LAVORO È CONSENTITA SOLO QUANDO SIA PREVISTA DA UNA NORMA DI LEGGE O DI REGOLAMENTO, PER CUI I CONTRATTI COLLETTIVI POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO CHE REGOLAMENTANO TALI TRATTAMENTI E CHE LI LEGITTIMANO COSTITUENDONE IDONEA BASE GIURIDICA.**

Ciò posto, **IL GARANTE**, citando le Linee guida del 14 giugno 2007 *“in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico”*, ad oggi ancora valide, **AVEVA RIBADITO UN PRINCIPIO GENERALE CHE RIGUARDA LA GESTIONE DEI FLUSSI DI DATI TRA AMMINISTRAZIONI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI.**

LA REGOLA: IN VIA PRELIMINARE SI DEVE GARANTIRE AL SINDACATO UN ACCESSO AI SOLI DATI AGGREGATI, RIFERITI ALL'INTERA STRUTTURA LAVORATIVA OVVERO A GRUPPI DI LAVORATORI.

L'ECCEZIONE: NEL CASO DI SUCCESSIVE O SPECIFICHE ESIGENZE DI VERIFICA È POSSIBILE CONSENTIRE ALLE OO.SS DI CONOSCERE ANCHE INFORMAZIONI PERSONALI RELATIVE A SINGOLI LAVORATORI.

Questa possibilità deve comunque essere concessa nel caso in cui la conoscenza dei dati richiesti sia necessaria per dimostrare la corretta applicazione dei criteri pattuiti e sempre nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (i dati richiesti devono essere quelli necessari per soddisfare le finalità su cui si fonda la richiesta e non eccedenti o superflui alla domanda stessa).

LE CONCLUSIONI DEL GARANTE

Il Garante per la protezione dei dati personali, alla luce del vigente quadro normativo, con riguardo alla possibilità degli Istituti scolastici di comunicare alle Organizzazioni sindacali i nominativi del personale e le somme ad essi liquidate per lo svolgimento delle attività finanziate con il fondo d'istituto, **PRESO ATTO DELL'ASSENZA DI UNA NORMA SPECIFICA CHE LEGITTIMI TALE TRATTAMENTO,**

AVEVA AFFERMATO CHE, AD OGGI, LE AMMINISTRAZIONI TITOLARI DEL TRATTAMENTO POSSONO COMUNICARE ESCLUSIVAMENTE L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DISTRIBUITO SENZA COMUNICARE I NOMINATIVI O LE SINGOLE SOMME EROGATE.

E' fondamentale tuttavia prestare attenzione a quanto affermato dallo stesso Garante nella parte finale delle sue conclusioni in cui si evince un principio molto importante.

Se da una parte è vero, infatti, che in assenza di una norma che legittimi il trasferimento dei dati questi non possono essere comunicati dall'amministrazione ad altri soggetti, È ALTRETTANTO VERO CHE, COME ESPRESSAMENTE RIBADITO DAL GARANTE STESSO, *"RESTANO, IN OGNI CASO, SALVE LE FORME DI CONOSCIBILITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, NEI LIMITI E CON LE MODALITÀ STABILITE DALLA DISCIPLINA DI SETTORE"*.

IL NUOVO ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. SESTA

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta si è pronunciato sull'appello proposto dall'Amministrazione avverso la sentenza emessa dal TAR per il Friuli Venezia Giulia di accoglimento della richiesta di accesso agli atti relativi alla distribuzione delle risorse economiche oggetto di contrattazione.

IL CONSIGLIO DI STATO, CON LA SENTENZA N. 6098/2021, SI DISCOSTA DALL'ORIENTAMENTO ESPRESSO SINO AD OGGI DALLA SESTA SEZIONE ED ACCOGLIE I MOTIVI DI APPELLO PROPOSTI DALL'AMMINISTRAZIONE.

In particolare, ad avviso dei giudici della Sesta Sezione, *L'ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI OGGETTO DI ESAME, ESTENDENDOSI ALL'ELENCO DEI NOMINATIVI, SI PRESENTA COME PREORDINATA AD UN CONTROLLO GENERALIZZATO DELL'AZIONE PUBBLICA, DATO CHE L'INTERESSE SPECIFICO E GIURIDICAMENTE QUALIFICATO ALL'ACCESSO RIGUARDA LA VERIFICA DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE, INTERESSE CHE APPARE PERSEGUIBILE SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DALL'ISTITUTO SCOLASTICO.*

Secondo i giudici della Sesta sezione *NON È CONVINCENTE LA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO SECONDO CUI, IN MANCANZA DEI DATI SPECIFICI SUI SINGOLI PERCETTORI, IL SINDACATO NON POTREBBE SVOLGERE IL PROPRIO RUOLO DI CONTROLLO.*

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto ne consegue che, stando al nuovo orientamento, l'Amministrazione potrebbe essere indotta a non comunicare i dati dei nominativi né in sede di informativa successiva né in caso di istanza di accesso agli atti formulata ai sensi della legge n. 241/1990.

Resta tuttavia fermo, *a nostro avviso*, che come chiarito dallo stesso Garante per la protezione dei dati nel parere citato, in realtà I DATI (NOMINATIVI DEI SOGGETTI BENEFICIARI E SINGOLI IMPORTI DISTRIBUITI) POTREBBERO ANCORA ESSERE OGGETTO DI ISTANZE DI ACCESSO FORMULATE AI SENSI DLGS 33/2013 (ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO) DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI considerato che la conoscenza di queste informazioni è necessaria per difendere a pieno gli interessi dei quali il sindacato stesso è portatore.